

Gazzetta del Sud 10 Novembre 2023

Intercettazioni registrate in Francia. I dubbi della Corte di Cassazione

Sono utilizzabili le intercettazioni registrate in Francia e riversate in un'indagine italiana che ha incastrato un gruppo di indagati presunti narcotrafficienti che operavano nell'orbita della 'ndrangheta reggina? Ed è utilizzabile in Italia la prova raccolta all'estero, quindi priva di una rigorosa provenienza ed origine, ricavata dalle comunicazioni che gli indagati si erano scambiate su una "chat" operante su una piattaforma di messaggistica criptata? Per la Corte Suprema di Cassazione ci sono profondi dubbi a tal punto da annullare, con rinvio, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a Milano (crocevia degli affari) nei confronti del 46enne reggino Bruno Iaria, accusato di «avere fatto parte di un'associazione per delinquere, dedita al traffico illecito di sostanza stupefacente del tipo cocaina importata dall'estero, nonché per avere concorso nell'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina». Ed inoltre, accogliendo i temi giuridici esposti dai penalisti del Foro di Reggio Calabria, gli avvocati Giacomo Iaria, Caterina Malara e Santo Iaria, i Giudici "Ermellini" hanno rimesso il contrasto giuridico - tema delicato a tal punto da rischiare di far crollare l'intero impianto accusatorio sostenuto dalla Dda milanese che grava sul gruppo di narcotrafficienti reggini con base operativa a Milano - alle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione, ponendo due quesiti: «Se in tema di mezzi di prova le acquisizioni mediante OEI (ordini europei di indagine) di messaggi su chat di gruppo presso Autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decrittazione costituisca o meno acquisizione di "documenti e di dati informatici"; se, inoltre tale acquisizione debba essere oggetto ai fini della utilizzabilità dei dati in tal modo versati in atti, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della Autorità giudiziaria nazionale».

I primi dubbi sul tema sono stati sollevati dalla sesta sezione penale della Cassazione annullando l'ordinanza impugnata, e censurata, dai difensori di Bruno Iaria e rinviando a un nuovo collegio del Tribunale di Milano, che «nel nuovo giudizio colmerà le lacune motivazionali», e nello specifico dovrà chiarire «quali siano state la natura e le caratteristiche delle attività di indagine svolte all'estero, attribuire alle stesse la corretta qualificazione giuridica e individuarne il relativo regime processuale applicabile; verificare, ai fini della utilizzabilità dei dati informativi acquisiti, concernenti comunicazioni nella fase "statica", se sussistevano le condizioni originarie per l'autorizzabilità in sede giurisdizionale delle relative attività investigative oggetto degli ordini europei; dichiarare, se del caso, la inutilizzabilità degli elementi di conoscenza acquisiti, concernenti comunicazioni nella fase "dinamica", in assenza di un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice italiano; valutare la utilizzabilità in Italia della prova raccolta all'estero sulla base delle questioni poste dalla difesa in tema di accesso al materiale indiziario».

Le argomentazioni esposte dalla difesa

«Nel provvedimento gravato non è stato chiarito - soprattutto in ragione delle articolate e specifiche questioni in fatto e in diritto che erano state proposte dalla difesa - se l'autorità giudiziaria francese avesse avviato autonomamente, sulla base di preesistenti *notitiae criminis*, le indagini nel proprio Paese oppure se le investigazioni fossero state attivate (anche) sulla base delle sollecitazioni istruttorie che avevano sostanziato l'emissione di ordini europei di indagine da parte del Pm italiano. Né risulta chiarito se, rispetto al momento della emissione e della trasmissione di tali ordini, le indagini compiute dall'autorità giudiziaria francese fossero state tutte definitivamente concluse, oppure se fossero proseguite anche sulla base delle richieste dall'autorità giudiziaria italiana».

Francesco Tiziano